

I Seminari ‘Giuliano Crifò’ dell’Accademia (II ciclo/3) (Spello, 22-23 settembre 2021)

1. Gli incontri di carattere seminariale organizzati dall’Accademia Romanistica Costantiniana in ricordo di Giuliano Crifò e curati da Mariagrazia Bianchini e Carlo Lanza sono divenuti un momento fondamentale di incontro e confronto per i giovani studiosi del Tardoantico, giuristi e storici.

Perciò, nella suggestiva Sala del Rescritto del Palazzo Civico di Spello, i dieci seminaristi, provenienti da svariate sedi universitarie, hanno potuto fruire, finalmente ‘in presenza’, di due giornate di lezioni di alto profilo formativo.

Il tema del Seminario, che si sarebbe dovuto tenere nel 2020 ma rinviato per l’emergenza sanitaria, trova una stretta connessione con quello del XXV Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana (23-25 settembre 2021: *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici*), approfondendo, però, attraverso le lezioni svolte, due linee di indagine: *Linguaggi del tardoantico* e *Giurisprudenza tardoantica in area gallica*, sviluppate nei due tradizionali emi-seminari di tre interventi ciascuno.

2. Sotto la presidenza di Carlo Lanza, i lavori sono stati avviati con la lezione di Marco Pietro Pavese *I Gromatici veteres fra diritto e ars mensoria*.

Pavese ha, fin da subito, evidenziato le due principali problematicità sottese alla disamina delle fonti gromatiche: la loro tradizione manoscritta nonché l’eterogeneità delle raccolte che hanno trasmesso tali fonti. L’intervento è proseguito con la presentazione delle più note edizioni dei testi dei *Gromatici*, partendo da quella del Lachmann del 1844. Già dalla lettura dell’indice emerge la *varietas* dei documenti come opuscoli di agrimensori, atti pubblici relativi a colonie (noti come *Libri coloniarum*), testi giuridici (*excerpta* del Codice Teodosiano, delle *Pauli Sententiae*, il titolo D. 10.1 *Finium regundorum*), alcuni atti di natura ibrida (documentaria e manualistica) e le cd. ‘*casae litterarum*’. A quella del Lachmann è seguita l’edizione di Thulin del 1913, arrestatasi al primo volume, sotto il titolo di *Corpus agrimensorum Romanorum*; si deve a Toneatto, invece, la denominazione *Codices artis mensoriae*. L’esame dello *stemma codicum* ipotizzato dal Thulin ma ricostruito da Toneatto ha rilevato la complessità della tradizione codicologica, delineando almeno tre famiglie di codici: gli Arceriani, datati tra il V e il VI secolo e contenenti il nucleo fondamentale delle opere agrimensorie, i Palatini, e una terza linea, di formazione più recente, che partecipava di entrambe le precedenti. Poi, si sono esaminate alcune opere di *Gromatici*: ad esempio, della produzione di Frontino sono trãditi *De agrorum qualitate*, *De controversiis*, *De limitibus* e *De arte mensoria*, che rappresentano il ventaglio di attività tipiche del *mentor*; ancora, di Agennio Urbico è nota un’opera ‘a mosaico’, che alterna citazioni di autori precedenti a commenti dell’autore. Infine, sono state esaminate, attraverso esemplificazioni, alcune *casae litterarum* che rappresenterebbero l’esposizione di documenti catastali grafici.

È seguita la lezione di Giorgio Barone Adesi, *Il linguaggio giuridico nella Patristica occidentale*.

In apertura, egli ha affermato che l'origine del lessico giuridico nei testi patristici deve essere rintracciata nella Bibbia e che, soprattutto in relazione ai primi secoli dell'impero, debba essere adeguatamente valorizzata la *koiné*, frutto dell'incontro tra il mondo cristiano, quello ebraico e la romanità, di cui la *Collatio*, ad esempio, rappresenta un prodotto significativo. Preliminarmente, la domanda principale per l'indagine dei testi è dove e quale sia la giustizia e se questa coincida con il *ius Romanorum*. Un buon avvio di ricerca è riscontrabile in Lattanzio, nelle cui *Institutiones Divinae* c'è ancora traccia del principio ciceroniano secondo cui *ad iustitiam nasci homines* e la giustizia consista nel culto del vero Dio. Poi, la lettura di due costituzioni di Costantino (C. 1.13.1-2) fornisce ulteriori anticipazioni di un lessico assai ricorrente nel materiale canonistico, come l'espressione *iam dudum placuit*. Per Barone Adesi, le due costituzioni, indirizzate a vescovi, rappresenterebbero interventi mirati a singole realtà locali. Inoltre, la mancata menzione di *servi*, cui vengono preferiti *famuli* e *servuli*, svela la preferenza di Costantino per una prassi ecclesiastica che non può accettare la schiavitù. Dalla lettera di Osio di Cordova di convocazione del concilio di Serdica, invece, emergerebbe come elemento unificatore delle *ecclesiae* la *Romanitas* ed è grazie alla produzione canonica promossa da Osio che si sarebbe ulteriormente rafforzata la stabilità episcopale nelle realtà locali. Infine, la lettura del Decreto di papa Gelasio, unendo idealmente le città di Roma, Alessandria e Gerusalemme, conduce a porre romanità e 'petrinità' come fondamento apostolico della Chiesa di Roma, valorizzando ancora la *koiné*.

La lezione di Ferdinando Zuccotti, *Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi classici*, prende in esame alcuni passi del Digesto relativi ai *iura in re aliena*.

Zuccotti afferma, dal punto di vista metodologico, che questi passi abbiano una natura 'stratificata' potendo essi essere coordinati nei contesti di diritto rispettivamente classico, post-classico e giustiniano, grazie al bilanciamento, senza pregiudizi dogmatici e ideologici, delle tecniche interpolazionistiche e anti-interpolazionistiche. Innanzitutto, l'esame di alcuni passi mostra le divergenti posizioni dei giuristi in merito alla tutela dell'usufruttuario: da una parte, Giuliano (tramite Ulpiano) riteneva ammissibile la *vindicatio servitutis* in capo all'usufruttuario (D. 43.25.1.4) sia contro il vicino sia, sorprendentemente, *adversus quemvis possessorem*; dall'altra, la maggioranza dei giuristi la negava (D. 7.6.1), limitando l'esperibilità di tale *actio* tra *dominus* e *fructuarius* o tra titolari di fondi legati da un rapporto di servitù (es. D. 8.5.2.1; D. 8.5.8.1; D. 8.5.6.3). Poi, l'esegesi di D. 8.5.10, ad esempio, consente a Zuccotti di applicare il metodo descritto. Il passo ulpiano concede infatti un'azione contro qualsiasi terzo e a prescindere dal titolo esecutivo. La non classicità del brano risulta *ictu oculi* così come poco sostenibili le posizioni di dottrina che cercano di mantenerne la classicità. A destare stupore è innanzitutto l'espressione *quasi possessio* riferita ad una servitù, la non necessità di dimostrare il titolo esecutivo ma soprattutto il *diuturnus usus*, di problematica definizione e da distinguere dalla *vetustas* classica, che consentirebbe di usucapire il *ius aquae ducendae*. Ammettere la non genuinità del testo può portare anche a coordinarlo meglio con lo sviluppo della disciplina delle servitù nel Tardoantico dove con l'ormai dilagante ricorso alla *longi temporis praescriptio* si possono costituire *servitutes* prima sul piano personale poi reale. In conclusione, per Zuccotti, abbracciare l'idea dell'interpolazioni-

smo quale mezzo e non fine, si arriverebbe ad un'esegesi più accurata e a una maggiore attenzione al testo giuridico, che talvolta deve essere letto in chiave post-classica, una categoria temporale imprescindibile quantomeno per il diritto privato e meritevole di autonomia rispetto all'età posteriore, e giustiniana per essere pienamente compreso.

3. Con Mariagrazia Bianchini come presidente, il Seminario continua i lavori con la lezione di Gisella Bassanelli Sommariva, *Le interpretationes: un genere letterario?* Dopo aver analizzato le sezioni normative che delineano la struttura della *Lex Romana Visigothorum*, soffermandosi sul Codice Teodosiano, le Novelle post-teodosiane, le *Pauli Sententiae* e i Codici dioclezianei, corredati da *interpretationes* – l'*Epitome Gai*, al contrario, non ha *interpretationes* per la sua funzione di generale inquadramento degli istituti a fini didattici – Bassanelli ha sottolineato che la compresenza di *leges* e *iura* dimostrerebbe l'utilizzo dei secondi per integrare il Teodosiano, di per sé non autosufficiente. Le *interpretationes* testimoniano un'attività tipica dei giuristi, il commento alle *leges*, che sarebbe andata scemando nel prosieguo del tempo. In realtà, Bassanelli ritiene che ci siano sempre state *interpretationes* da parte dei giuristi, probabilmente destinate alle scuole di diritto, ma che siano andate perdute. Vi sono, inoltre, *interpretationes* pervenute da manoscritti estranei alla tradizione del Breviario, come il *Vaticanus Reginae* 520. È interessante notare che quasi tutte le *leges* del Teodosiano e le Novelle post-teodosiane abbiano l'*interpretatio*. Per quanto concerne gli scopi delle *interpretationes*, in taluni casi veniva riscritta la norma della costituzione; in altri, in particolare in quelle di *iura*, la norma veniva esplicitata con lo scioglimento degli snodi concettuali più problematici; in altri ancora, vi sono *interpretationes* che aggiornano la norma in base al diritto vigente; infine, ve ne sono alcune che rimandano ad altre contenute nel Breviario. Perciò, le *interpretationes* possono essere ascritte ad un genere letterario, di antica origine, diffuso in varie forme e manifestazione di un alto livello di cultura giuridica.

In seguito, Valerio Marotta propone la relazione *I Fragmenta Augustodunensia e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo*.

L'*Interpretatio Gai Institutionum Augustodunensis* è un documento di valore per chiarire le tecniche di insegnamento del diritto in età tardoantica. Nonostante i giudizi poco lusinghieri dei primi commentatori – Mommsen la descrisse '*monstrum nostrum*', per Ferrini si trattava di 'un'amara delusione' – con il Nelson si iniziò a guardare all'opera come uno strumento per fornire agli studenti di una scuola di grammatica e retorica i rudimenti del *ius*. In ogni caso, si tratta di una parafrasi che si fonda unicamente sul testo gaiano esposto dalla *vox magistra* e trascritta, forse, da uno scolaro o da uno scriba. Per quanto riguarda la datazione, Marotta propende tra la fine del IV e l'inizio del V secolo in base ad elementi paleografici del palinsesto; inoltre, altra spia per datare il documento sarebbe l'utilizzo dei tempi verbali passati quando l'istituto di cui il maestro tratta non è più vigente. E, ancora, i *Fragmenta* offrono ulteriori riferimenti per la datazione: da *F.A.* 1.1-5, in tema di conferimento della cittadinanza, in particolare ai figli, sia in vita sia nascituri, si può sostenere che tra IV e V secolo fosse ancora frequente, da parte degli ufficiali di origine barbarica di *auxilia* e *scholae palatinae*, la richiesta di ottenimento della *civitas*, che il maestro dei *Fragmenta* pare ricondurre allo schema di rilascio dei *diplomata militaria*, prassi diffusa sino agli inizi del IV secolo. Sempre in punto di datazione, il reiterato utilizzo di lessico proprio del processo formulare all'interno

dei *Fragmenta* non deve necessariamente comportare una confezione del testo anteriore al 342; secondo Marotta, infatti, C. 2.57.1 non avrebbe portato all'abrogazione del processo *per concepta verba*; in ogni caso, le formule sopravvissero nei repertori in uso nella prassi giudiziaria e nella *cognitio* come strumento utile per il giudice ad inquadrare il caso giudiziario. Infine, l'esame di alcuni passi, come *F.A.* 2.28-33, ha consentito a Marotta di accostare alla sicura finalità didattica anche risvolti destinati alla pratica giudiziario-forense. Perciò, nonostante qualche imprecisione dogmatica, l'opera attesta il buon livello di conoscenza del diritto da parte del maestro e la presenza di una scuola organizzata nella *pars Occidentis*, forse proprio nella gallica *Augustodunum*, grazie ad alcune testimonianze archeologiche.

Conclude i lavori seminariali l'intervento di Annamaria Giomaro, *Vecchio e nuovo nella voce dell'Antico giureconsulto*.

L'esame della *Consultatio veteris cuiusdam iureconsulti* prende le mosse dalla prima edizione del manoscritto del 1577, quando Cuiacio l'avrebbe edita nelle sue *Consultationes et Observationes* dedicandola ad un allievo, dopo averla ricevuta in dono dall'allievo e amico Loisel, anche se è certo che Cuiacio ne era in possesso già prima del 1564, anno della precedente edizione delle *Consultationes*, in cui vi sono già riferimenti all'opera latina. Dopo aver ripercorso le principali edizioni critiche e la bibliografia di riferimento, Giomaro si sofferma sul titolo *Consultatio*, ricollegandolo alla struttura del testo, suddiviso in *capita*, distinzione antica, e in paragrafi, moderna. Inoltre, la stessa *Consultatio* riporta più volte il verbo *consulere* e una volta *consultatio* ma, soprattutto, sarebbe la conformità che Cuiacio avrebbe trovato fra la sua opera e quella antica ad averne occasionato il titolo. Per quanto concerne i dati normativi, essi sono tratti da quattro *corpora*: *Pauli Sententiae* e i Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'operetta può essere divisa, pur con cautela, in tre sezioni: 1) Capp. I-III, di natura didattica e pratica; 2) Capp. IV-VI, con alcuni riferimenti alla religione; 3) Capp. VII-IX, ove si scorgerebbe un rapporto tra due operatori del diritto. Passando ad esaminare il genere della *Consultatio*, Giomaro ha messo in luce le posizioni polari della dottrina: repertorio giuridico con funzione scolastica o raccolta di consultazioni giudiziarie per gli operatori del diritto; a prevalere, benché sia innegabile un certo ibridismo, sarebbe l'aspetto formativo legato ad un insegnamento che guarda alla pratica grazie ad alcune espressioni testuali come *attentus audi, respice leges* – nonché i reiterati riferimenti *quid tractari/observari debeat*. Infine, la *Consultatio* avrebbe rappresentato, e lo rivela lo stesso Cuiacio, il modello ispiratore per le sue *Consultationes*, rielaborando semplici bozze appunti, cioè lo stesso procedimento che l'anonomo latino avrebbe compiuto.

4. In conclusione, anche quest'edizione dei Seminari dell'Accademia Romanistica Costantiniana, grazie all'alto valore scientifico delle relazioni, ha offerto ai giovani partecipanti numerosi e variegati spunti di riflessione per avviare o proseguire ricerche nell'ambito del diritto romano tardoantico, nonché le coordinate storico-giuridiche per meglio comprendere e apprezzare la ricchezza e l'ecletticità del XXV Convegno dell'Accademia, svoltosi nella graziosa cornice di Spello dal 23 al 25 settembre.

Lorenzo Lanti
Università di Milano